

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

tra

LA PREFETTURA DI MILANO

e

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' SO.GE.MI. SPA

PREMESSO CHE:

- la Società So.Ge.Mi. SpA è la Società del Comune di Milano che, in forza di apposita Convenzione stipulata il 27 maggio 1980, gestisce i mercati agroalimentari all'ingrosso di Milano (ortofrutticolo, ittico, carni, floricolo);
- i mercati all'ingrosso rappresentano per l'area metropolitana milanese una delle principali infrastrutture per l'approvvigionamento alimentare di un bacino di utenza di circa 3.5 milioni di abitanti generando, attraverso le numerose attività produttive che insistono sull'area, flussi finanziari assai ingenti. Si stima in 8.000 persone al giorno la frequentazione dei mercati tra operatori e clienti, oltre a 10.000 unità di indotto, con un fatturato aggregato degli operatori che supera un miliardo di Euro annuo;
- i mercati e So.Ge.Mi. SpA rappresentano uno dei principali generatori di lavoro di Milano.

ATTESE l'importanza strategica del sito e delle attività che ivi si svolgono nonché la complessità della rete di servizi attivati nell'ambito del mercato ortofrutticolo è emersa l'esigenza di perseguire incisive iniziative volte ad assicurare il rispetto di regole di sicurezza e legalità nelle attività economiche, promuovendo presso le imprese insediate, l'adozione di comportamenti mirati al rispetto delle regole e della trasparenza.

Coerentemente con tali intenti, in data 21 gennaio 2013 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa da parte della Prefettura di Milano, il Comune di Milano, So.Ge.Mi. SpA, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, le Associazioni dei Grossisti del Mercato all'Ingrosso di Milano, le Associazioni dei dettaglianti e degli ambulanti, i soggetti abilitati a operare nei Mercati per svolgere le operazioni di facchinaggio e movimentazione merce, Legacoop Lombardia, Confcooperative Milano, Lodi Monza e Brianza, AGCI Lombardia,

con il quale le parti firmatarie si sono impegnate a porre in essere ogni azione utile a garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, in modo da prevenire possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito dei Mercati all'ingrosso di Milano.

In data 20 ottobre 2015 la Prefettura di Milano, il Comune di Milano, l'Unione Confindustria Imprese per l'Italia, Milano, Lodi e Monza e Brianza, l'Associazione Grossisti Ortofrutticoli di Milano, il Consorzio Produttori Ortofrutticoli di Milano, l'Associazione Provinciale Esercenti il Commercio Ambulante e il Sindacato Provinciale Dettaglianti Ortofrutticoli di Milano e Provincia hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa allo scopo di intensificare ulteriormente le azioni dirette alla diffusione e all'adozione dei principi di legalità, all'incremento dei livelli di sicurezza, a tutela e garanzia degli operatori e degli utenti finali, nonché con il precipuo intento di promuovere e valorizzare la libera e leale concorrenza fra gli operatori economici, con l'impegno da parte della Prefettura di promuovere la sottoscrizione di un apposito Protocollo di legalità antimafia, in relazione ai relativi appalti.

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 136/2010 ha istituito la Banca Dati Nazionale Unica, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente l'azione di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa, senza distinzione alcuna in relazione alla tipologia di detta attività e ai rapporti con la pubblica amministrazione, che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, riguardano ogni "ipotesi" in cui l'attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura, soggetta a SCIA.

VISTI:

- il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"*;
- la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante *"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"*;
- il Protocollo d'Intesa, siglato il 15 luglio 2014, tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per la trasparenza e legalità negli appalti pubblici;
- le *"Seconde linee guida"*, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministro dell'Interno il 27 gennaio 2015, per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall'art. 32, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 144;
- il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante *"Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell'UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"* che ha novellato l'art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;

- = il decreto interministeriale del 21 marzo 2017, concernente *“Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un apposito Comitato di coordinamento”*.

RITENUTO, pertanto, necessario mantenere alta l’attenzione, monitorando, attraverso la stipula del presente Protocollo, i rapporti e le attività in essere nell’ambito del Comprensorio Agroalimentare di Milano, per i quali l’autocertificazione e le verifiche a campione, previste dalle nuove disposizioni normative sulla semplificazione amministrativa, non garantirebbero adeguate garanzie sotto il profilo dell’antimafia.

PREMESSO che So.Ge.Mi. SpA, con delibera di aggiudicazione del 7 maggio 2018, a firma del Presidente, ha aggiudicato in via definitiva la procedura di gara finalizzata all’individuazione dell’affidatario della fornitura a posa in opera del nuovo sistema automatizzato di controllo accessi del Mercato Agroalimentare di Milano e del servizio di manutenzione *full service* dell’intero sistema.

L’entrata in funzione del nuovo sistema di controllo accessi è prevista entro la fine dell’anno 2018.

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Definizioni ai sensi del presente protocollo:

COMPENSORIO AGROALIMENTARE DI MILANO: Area gestita da So.Ge.Mi. SpA in cui si svolge l’attività dei mercati all’ingrosso.

IMPRESE SOGGETTE A CONTROLLO ANTIMAFIA: tutti i soggetti la cui natura giuridica del rapporto con So.Ge.Mi SpA deriva da:

- contratti di concessione di punti vendita;
- contratti di locazione immobiliare di importo uguale o superiore a 40.000,00 euro;
- cooperative di facchinaggio.

APPALTI SOGGETTI A CONTROLLO ANTIMAFIA: tutti i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture di importo uguale o superiore a 40.000,00 euro.

ART. 1

(Finalità)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, la Prefettura di Milano, il Comune di Milano e So.Ge.Mi SpA regolano i rispettivi e reciproci impegni al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e di ogni iniziativa illecita in relazione alle imprese soggette a controllo antimafia con il precipuo intento di garantire l’identificazione di chiunque acceda al sito produttivo, secondo le modalità di cui agli articoli che seguono.

ART. 2.

(Impegni di So.Ge.Mi. SpA)

So.Ge.Mi. SpA si impegna a:

- applicare il presente Protocollo alle imprese e agli appalti soggetti al controllo antimafia;
- acquisire i dati dei soggetti indicati dall'art. 85 del Codice Antimafia, relativi alle imprese soggette al controllo antimafia ed alle imprese cui le stesse affidano, per operare nel Comprensorio Agroalimentare, servizi di trasporto logistica, forniture e/o attività di cui ai settori previsti dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e agli appalti soggetti a controllo antimafia;
- acquisire, per le imprese e gli appalti soggetti al controllo antimafia, la documentazione antimafia, esclusivamente attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- verificare che i soggetti che accedono al Comprensorio siano identificati secondo il seguente processo:
 - verifica identità del soggetto;
 - verifica della destinazione/motivo di accesso del soggetto;
 - verifica della targa del mezzo in ingresso;
- allineare le concessioni già in essere ai contenuti del presente Protocollo ed in particolare agli obblighi di cui all'art. 3 entro un anno dalla sottoscrizione del presente Protocollo;
- costituire una banca dati che dovrà contenere i dati identificativi dei soggetti che accedono al Comprensorio Agroalimentare di Milano, dei mezzi in ingresso con specifica indicazione della destinazione per i conferenti merce, nonché le informazioni relative alle imprese e agli appalti soggetti al controllo antimafia. La banca dati dovrà essere direttamente accessibile e disponibile al Gruppo Interforze istituito presso la Prefettura di Milano. Le informazioni relative agli impegni delle imprese e degli appalti soggetti a controllo antimafia saranno inserite in banca dati direttamente da So.Ge.Mi. SpA. Le caratteristiche relative alla strutturazione delle banca dati verranno definite e discusse attraverso specifici tavoli tecnici di lavoro in un arco temporale di sei mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo. La banca dati verrà strutturata e integrata avvalendosi, ove possibile, di piattaforme informatiche già esistenti rese disponibili dalla pubblica amministrazione e/o da So.Ge.Mi. SpA e prevedrà l'automazione degli avvisi di scadenza dei certificati antimafia al fine di automatizzare la richiesta di rinnovo. Tale impegno sarà subordinato alla approvazione di spesa, da parte dell'Azionista, Comune di Milano, e/o da So.Ge.Mi. SpA;
- informare le imprese soggette al controllo antimafia che il presente Protocollo comporta l'assunzione degli impegni suindicati e, in particolare, la sottoposizione all'accertamento, volto ad escludere la sussistenza di motivi automaticamente ostativi o di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e di forme di illecite interferenze nelle medesime imprese, pena la risoluzione automatica di ogni rapporto giuridico;
- in caso di mancato rispetto, da parte delle imprese soggette al controllo antimafia, degli obblighi di cui al presente Protocollo, So.Ge.Mi. SpA si impegna a comunicare alla Prefettura di Milano i dati relativi alla impresa inadempiente;

- garantire l'assoluta riservatezza delle eventuali informazioni che la Prefettura di Milano, anche con il supporto del Gruppo Interforze, vorrà comunicare ai fini di un immediato riscontro circa la presenza di eventuali soggetti indicati.

ART. 3

(Impegni delle imprese soggette al controllo antimafia)

So.Ge.Mi. SpA provvederà a integrare i propri regolamenti e le proprie procedure per far sì che le imprese provvedano a:

- comunicare a So.Ge.Mi. SpA i dati relativi ai soggetti indicati dall'art. 85 del Codice Antimafia con riferimento al proprio assetto proprietario e gestionale, necessari allo svolgimento delle verifiche antimafia;
- comunicare a So.Ge.Mi. SpA le eventuali modifiche del proprio assetto proprietario e gestionale a qualunque titolo intervenute;
- comunicare a So.Ge.Mi. SpA gli affidamenti in subappalto ed i dati relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del Codice Antimafia, affinché quest'ultima, attraverso l'inserimento nella banca dati, informi tempestivamente la Prefettura per gli accertamenti di competenza;
- richiedere ai soggetti terzi titolari delle imprese cui si intesta la filiera di tutte le prestazioni affidate in appalto o subappalto, concernenti i servizi di trasporto, di logistica nonché l'esecuzione di attività edilizia di cui ai settori previsti dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, la documentazione comprovante l'iscrizione negli "elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa", cc.dd. *white list* ai sensi della citata Legge, tenuti dalle Prefetture territorialmente competenti o, in alternativa, la documentazione comprovante la presentazione della relativa istanza di iscrizione;
- prevedere la sottoscrizione con le imprese delle ditte filiere, delle quali al precedente capoverso, di apposite clausole dalle quali scaturisca l'impegno a subordinare la stipula dei contratti alla suindicata iscrizione nelle *white list* o all'avvenuta presentazione della relativa istanza di iscrizione;
- prevedere, altresì, in assenza delle condizioni indicate al punto precedente del presente articolo, la trasmissione della prescritta documentazione di cui all'art. 85 del Codice Antimafia a So.Ge.Mi. SpA, ai fini degli accertamenti previsti dallo stesso Codice volti ad escludere la sussistenza di motivi automaticamente ostativi o di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e di forme di illecite interferenze nelle medesime imprese, fermo restando che anche tale previsione dovrà formare oggetto di apposite clausole contrattuali.

ART. 4

(Impegni della Prefettura di Milano)

La Prefettura di Milano si impegna a:

- effettuare gli accertamenti previsti dal Codice Antimafia ai fini del rilascio della documentazione antimafia, avvalendosi anche del supporto del Gruppo Interforze;
- riferire l'esito di tali verifiche a So.Ge.Mi. SpA per le conseguenti iniziative di competenza;

- adottare se del caso, provvedimenti di accesso al mercato ortofrutticolo ai sensi del Codice Antimafia e/o di accesso alle ditte ai sensi della Legge n. 629/1982;
- promuovere attività di verifica di competenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro;
- promuovere periodiche verifiche interforze, con il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale;
- rafforzare, in un'ottica di cooperazione istituzionale, il sistema dei flussi informativi con So.Ge.Mi. SpA, al fine di comunicare alla Società, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, eventuali situazioni di criticità riscontrate, per potenziare ulteriormente le condizioni di sicurezza e di legalità nell'ambito delle attività presenti nel Comprensorio del Mercato Agroalimentare;
- comunicare tempestivamente a So.Ge.Mi. SpA la sussistenza accertata di qualsiasi elemento relativo a tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata anche attraverso l'adozione di un provvedimento interdittivo antimafia, al fine di porre So.Ge.Mi. SpA nelle condizioni di agire celermente per il contrasto di tali fenomeni.

ART. 5

(Azioni a tutela della legalità)

So.Ge.Mi. SpA introdurrà, nei contratti stipulati con i propri prestatori di servizi e/o fornitori e/o esecutori di attività edilizie di cui ai settori previsti dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, clausole risolutive espresse per le ipotesi di sopravvenuta adozione di un provvedimento interdittivo antimafia da parte della Prefettura di Milano.

So.Ge.Mi. SpA si impegna, inoltre, a denunciare all'Autorità Giudiziaria e alla Prefettura di Milano, nonché nel caso di appalti pubblici, ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata, nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti, dipendenti o dei loro familiari, sia in sede di affidamento sia nel corso della prestazione del servizio e della erogazione della fornitura. Resta l'obbligo di denuncia degli stessi fatti alla Autorità Giudiziaria.

Qualora la Prefettura di Milano accerti la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e conseguentemente adotti un provvedimento interdittivo antimafia, So.Ge.Mi. SpA e/o l'impresa insediata potranno in essere quanto previsto dalle clausole che costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

ART. 6

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, la Società So.Ge.Mi. SpA e le Stazioni Appaltanti si impegnano a rispettare le disposizioni normative di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".

ART 7

(Sicurezza sul lavoro)

La Società So.Ge.Mi. SpA e le imprese operanti nel Comprensorio Agroalimentare si impegnano affinché l'affidamento di ciascun appalto-subappalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro, assicurando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente nonché l'obbligo in capo agli addetti ai cantieri di esporre la tessera di riconoscimento, secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010.

Le Parti si impegnano, altresì, a richiamare nei documenti di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

ART 8

(Tavolo di Monitoraggio)

È istituito presso la Prefettura di Milano, che ne curerà il coordinamento, un tavolo di monitoraggio con i rappresentanti delle parti firmatarie, con lo scopo di verificare l'attuazione del presente protocollo e analizzare e risolvere eventuali criticità emerse in sede applicativa.

Il Tavolo si riunirà con cadenza almeno trimestrale.

ART. 9

(Durata)

Il presente Protocollo ha durata biennale, con possibilità di rinnovo per altri due anni.


Milano, 24 luglio 2018.

Letto, sottoscritto

Prefettura di Milano
il Prefetto, Dott.ssa Luciana Lamorgese



Comune di Milano
il Vice Sindaco, Dott.ssa Anna Scavuzzo



Società So.Ge.Mi. S.p.A.
il Presidente, Dott. Cesare Ferrero

